

**Comitato di Basilea**  
**per la**  
**vigilanza bancaria**

---

**Vigilanza prudenziale sull'attività delle banche in strumenti derivati**

**Introduzione e quadro d'insieme**

1. Gran parte del recente lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria<sup>1</sup> si è incentrato sui rischi risultanti dalle transazioni finanziarie che esulano dalle tradizionali operazioni bancarie di raccolta di depositi ed erogazione di crediti. In tale contesto sono stati oggetto di particolare attenzione i mercati degli strumenti derivati, come i mercati dei *futures*, degli *swaps* e delle opzioni. Un ingente lavoro di ricerca e di analisi è stato compiuto da vari enti pubblici, privati ed accademici da quando, nel gennaio 1992, in un comunicato cui fu data vasta risonanza l'allora presidente del Comitato, Mr. Corrigan, rilevava la necessità che l'alta dirigenza delle banche guardasse con maggiore attenzione ai rischi connessi con le operazioni in strumenti derivati.

2. Quasi tutti i documenti pubblicati dal Comitato nel corso dell'ultimo decennio hanno considerato l'attività delle banche nel mercato degli strumenti derivati. Tuttavia, anche perché il Comitato condivide l'opinione che i prodotti derivati comportano generalmente rischi cui le banche sono abitualmente esposte, fino a quest'anno esso non aveva pubblicato alcun lavoro che trattasse esclusivamente dei rischi propri di tali strumenti. I Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci ritengono ora opportuno che il Comitato pubblichi il presente rapporto, destinato primariamente alle altre autorità di vigilanza, nel quale si descrive il modo in cui, nel suo lavoro passato e in corso, il Comitato tiene conto delle varie forme di rischio inerenti agli strumenti derivati.

3. Sebbene gli strumenti derivati rechino innegabili vantaggi agli utilizzatori in seno alla comunità finanziaria, il loro impiego può alterare il profilo globale di rischio di un'istituzione e, ove le banche non conducano questo tipo di attività in modo prudente e corretto, può minare in modo significativo la stabilità complessiva del sistema finanziario. In tale contesto l'attenzione delle autorità è rivolta in particolare al modo in cui le singole istituzioni gestiscono i rischi in questione, nell'intento di promuovere la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme. Il rapporto si limita a considerare le iniziative che gli organi di vigilanza possono intraprendere a livello microprudenziale per

---

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un Comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

salvaguardare la sicurezza e la solidità delle singole banche, e non si propone in alcun modo di valutare i rischi sistemici o macroeconomici di più ampia portata cui possono dare origine i mercati derivati.

4. I prodotti derivati comportano rischi analoghi (sebbene spesso in forme più complesse) a quelli originati da altri strumenti finanziari, ossia: rischio di credito, rischio di mercato, rischio di finanziamento, rischio di liquidità, rischio giuridico e rischio operativo. Tali rischi, così come il rischio sistemico, sono stati analizzati in modo approfondito sia da varie autorità sia da operatori del settore.

5. Tradizionalmente le autorità di vigilanza bancaria prestano massima attenzione al rischio di credito, il quale è stato e - come indicano le recenti esperienze - continua a essere il tipo di rischio che più facilmente può causare il dissesto di una banca. Il Comitato si è pertanto adoperato affinché gli strumenti derivati siano tenuti in debito conto in tutte le modalità di valutazione del rischio di credito, come i coefficienti patrimoniali commisurati all'esposizione creditoria, i requisiti di accantonamento e le prescrizioni sui grandi fidi. Le banche sono inoltre esposte al rischio di mercato (o di prezzo) a fronte delle proprie posizioni in strumenti finanziari derivati, siano queste assunte a fini di copertura o per lucrare una variazione attesa di tassi, prezzi o indici. Anche in questo caso, le tecniche elaborate per misurare tali rischi hanno preso in attenta considerazione le posizioni in contratti derivati. Un altro significativo aspetto problematico è costituito dal rischio operativo, giacché la complessità stessa dei prodotti rende più difficile il monitoraggio delle posizioni da parte degli amministratori.

6. Le autorità di vigilanza bancaria possono influire direttamente sul comportamento delle banche, ma non necessariamente su quello degli operatori non bancari. La regolamentazione dell'attività in strumenti derivati, qualora si dovesse applicare alle sole banche, potrebbe perturbare l'equilibrio concorrenziale e ridurre la liquidità del mercato. Onde evitare questi pericoli è importante che le banche e le istituzioni finanziarie non bancarie siano soggette a norme analoghe. Il Comitato di Basilea si è adoperato attivamente per sviluppare stretti rapporti con gli altri organi di regolamentazione del settore finanziario, e in particolare con le autorità preposte al mercato mobiliare, e nei suoi lavori sugli strumenti derivati esso continuerà a ricercare la cooperazione con tali istanze.

7. Il rapporto considera i rischi risultanti dalle operazioni in strumenti derivati, definiti come contratti finanziari il cui valore dipende da un tasso di riferimento ovvero dal valore di un'attività o indice sottostante. Lo scopo primario di tali strumenti è quello di trasferire in modo più efficiente i rischi connessi a fluttuazioni di grandezze quali i tassi d'interesse, i tassi di cambio e i corsi di azioni e materie prime. Gli strumenti derivati comprendono fra l'altro i *futures*, gli *swaps*, le opzioni e contratti con caratteristiche simili. Gli strumenti derivati costituiscono una sottocategoria degli impegni cosiddetti "fuori-bilancio". Fra le tradizionali poste fuori-bilancio non considerate qui come strumenti derivati figurano i sostituti di credito, come accettazioni, fideiussioni, lettere di credito, acquisti di attività a termine e aperture di credito (incluse le linee *standby*). L'Accordo del 1988 sui coefficienti patrimoniali minimi contemplava il rischio di credito relativo ad entrambe le classi di posizioni fuori-bilancio.

8. Il presente rapporto è articolato nel modo seguente:
- la Sezione I. descrive i *lavori passati* del Comitato di Basilea che hanno avuto un'incidenza sull'attività delle banche in strumenti derivati;
  - la Sezione II. enumera vari *progetti attualmente in corso* che affrontano in modo più o meno diretto i rischi connessi con le operazioni in strumenti derivati;
  - la Sezione III. tratta alcune questioni inerenti alla *gestione e al controllo* di tali rischi da parte delle banche;
  - la Sezione IV. esamina succintamente taluni aspetti problematici in merito ai *sistemi di pagamento e regolamento*;
  - la Sezione V. tratta brevemente delle questioni concernenti le *segnalazioni di vigilanza, la pubblicità delle informazioni e le pratiche contabili*.

## **I. Precedenti iniziative del Comitato di Basilea riguardanti gli strumenti derivati**

### **a) Problematiche originarie**

1. Il Comitato di Basilea ha discusso per la prima volta in modo sistematico gli strumenti derivati esattamente dieci anni orsono, nell'autunno del 1984, allorché esso condusse un'inchiesta sulla misura in cui i vari tipi di posizioni fuori-bilancio erano soggetti a segnalazioni di vigilanza o venivano considerati nei parametri di adeguatezza patrimoniale. Lo studio accertò che le segnalazioni erano assai disuguali e che in molti centri non vi era alcuna raccolta sistematica di dati. Il Comitato convenne, quindi, di approfondire l'analisi e di valutare in quale misura i rischi a fronte delle operazioni fuori-bilancio avrebbero dovuto essere considerati ai fini dei requisiti patrimoniali.

2. Nel luglio 1985 il Comitato distribuì alle autorità di vigilanza dei paesi esterni al Gruppo dei Dieci una breve dichiarazione nella quale si esprimevano timori circa le implicazioni, per i sistemi di vigilanza, della rapida crescita dei rischi fuori-bilancio, e si sottolineava la necessità che le banche disponessero di adeguati meccanismi di controllo. I Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci rivolsero messaggi analoghi agli operatori bancari dei rispettivi paesi e, poco tempo dopo, la Banca dei Regolamenti Internazionali pubblicò un'analisi approfondita sui prodotti finanziari innovativi dal titolo "*Recent innovations in international banking*", nota anche come "Cross Report", elaborata da un gruppo di studio del Comitato permanente sull'euromercato delle banche centrali del Gruppo dei Dieci.

3. Parimenti nel 1985 il Comitato di Basilea istituì un gruppo di lavoro per esaminare i rischi assunti dalle banche in relazione ai vari tipi di operazioni fuori-bilancio e raccomandare le modalità con cui tali rischi avrebbero dovuto essere considerati nei parametri di adeguatezza patrimoniale. I risultati di questo studio costituirono la base per il trattamento dei rischi inerenti alle posizioni fuori-bilancio e agli strumenti derivati ai termini dell'Accordo del 1988 sui coefficienti

patrimoniali minimi (si veda il punto b), più oltre). In considerazione dell'importanza dell'analisi e dei concetti relativamente nuovi in essa elaborati, lo studio fu pubblicato nel marzo 1986 in un documento intitolato "*The management of banks' off-balance-sheet exposures: a supervisory perspective*". La prima parte dello studio trattava dei rischi di liquidità e di mercato derivanti dalle operazioni fuori-bilancio, nelle fattispecie del rischio di finanziamento, del rischio di tasso d'interesse e del rischio di cambio, dedicando una sezione speciale ai rischi connessi con la negoziazione di opzioni. Nella seconda parte veniva analizzato il rischio di credito relativo a varie operazioni fuori-bilancio, con una sezione riservata agli strumenti derivati. La terza parte considerava altre tipologie di rischio, come il rischio di concentrazione, il rischio di regolamento e il rischio-paese, mentre l'ultima parte concerneva specificatamente la gestione e il controllo dei rischi da parte delle banche, nonché il ruolo delle autorità di vigilanza nel monitoraggio delle esposizioni.

4. Il gruppo di lavoro costituito per redigere tale rapporto ha in seguito continuato a riunirsi a intervalli regolari, compiendo un'ampia gamma di studi sui rischi inerenti agli strumenti derivati e agendo da utile punto di contatto fra le istituzioni partecipanti per lo scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti nei vari paesi. Sebbene i lavori del gruppo non abbiano riguardato soltanto gli strumenti derivati, giacché il suo mandato copre tutte le esposizioni fuori-bilancio, nondimeno al centro dell'attenzione sono state le innovazioni nel settore dei prodotti derivati.

#### **b) L'Accordo del 1988 sui coefficienti patrimoniali minimi**

5. I requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale per le banche, approvati nel luglio 1988, sono essenzialmente commisurati al rischio di credito, che era e rimane la fonte principale di gravi problemi per le banche. Una delle ragioni alla base dell'adozione di uno schema basato sulla rischiosità, anziché sul semplice rapporto fra capitale proprio e impieghi (*gearing*), fu precisamente quella di incorporare nella misurazione le esposizioni fuori-bilancio. A quell'epoca la maggior parte di tali esposizioni era costituita dai crediti di firma, per la cui trasformazione in equivalenti di credito vennero impiegati appositi "fattori di conversione". Gli strumenti derivati richiedono tuttavia un approccio completamente diverso poiché i detentori non sono esposti al rischio di credito per l'intero valore nominale dello strumento sottostante, bensì soltanto nella misura del costo di sostituzione del contratto nel caso di inadempienza della controparte.

6. La misurazione del rischio connesso agli strumenti derivati costituisce la parte più complessa dell'Accordo, e un considerevole lavoro di ricerca statistica fu compiuto al fine di definire un trattamento appropriato. L'Accordo consente la scelta fra due metodi, subordinatamente all'approvazione delle autorità di vigilanza nazionali. Nell'approccio più comunemente usato, il cosiddetto "metodo dell'esposizione corrente", il rischio di credito per gli strumenti derivati è commisurato al costo di sostituzione del contratto (che è pari al suo valore intrinseco ai prezzi correnti di mercato, se questo è positivo, e pari a zero se è nullo o negativo), corretto per un fattore (detto "fattore di maggiorazione") che intende tener conto dell'esposizione potenziale durante la vita residua del contratto. I fattori di maggiorazione sono applicati al valore nominale di capitale di ciascun

contratto e variano in funzione della tipologia e della scadenza dei contratti. Infatti, alle transazioni in cambi si applicano pesi superiori rispetto ai contratti di tasso d'interesse, a causa sia della maggiore volatilità di determinati rapporti di cambio, sia del fatto che gli *swaps* di valute comportano normalmente uno scambio di capitale alla scadenza. Per i contratti con vita residua superiore a un anno sono inoltre previsti fattori più elevati che per i contratti con durata più breve.

7. Nell'approccio alternativo, il "metodo dell'esposizione originaria", il rischio di credito non è misurato in riferimento al valore corrente del contratto, bensì è espresso in termini di frazione dell'ammontare nominale di capitale, determinata in base al tipo e alla scadenza del contratto. Anche in questo caso le transazioni in cambi comportano una ponderazione superiore a quella dei contratti di tasso d'interesse, e sono previsti fattori crescenti per ciascun anno addizionale di vita residua. Trattandosi di una misura meno accurata del rischio, che non tiene conto del valore corrente di mercato delle posizioni bancarie, i fattori di conversione intendono essere più stringenti di quelli stabiliti per il metodo dell'esposizione corrente.

8. Nel valutare il rischio di credito per gli strumenti derivati l'Accordo distingue fra i contratti di borsa e quelli negoziati sui mercati paralleli (o mercati *OTC*). Nella maggior parte delle borse organizzate il rischio di credito viene azzerato al termine di ogni giornata mediante il regolamento in contante del margine di variazione fra le controparti. Pertanto, l'Accordo prevede l'esenzione dai vincoli patrimoniali per i contratti di borsa soggetti ad aggiustamento giornaliero dei margini cauzionali.

9. Tre altri aspetti del trattamento degli strumenti derivati stabilito dall'Accordo sono degni di menzione. Anzitutto, nel misurare le loro esposizioni le banche possono avvalersi delle concessioni previste per le garanzie personali e reali riconosciute in generale dall'Accordo stesso. In secondo luogo, in considerazione della presunta superiore qualità creditizia delle controparti attive sui mercati derivati, il fattore di ponderazione del rischio di credito applicato agli operatori privati è soltanto del 50%, e non del 100% come nella parte restante dell'Accordo. Nondimeno, il Comitato si è impegnato a sorvegliare attentamente il merito di credito dei partecipanti a tali mercati e si riserva la facoltà di innalzare i fattori di ponderazione qualora constataste un deterioramento dell'affidabilità creditizia media o un'accresciuta incidenza delle perdite.

10. Il terzo aspetto di rilievo è il riconoscimento della compensazione bilaterale (che consente alle banche di computare le posizioni verso una stessa controparte su base netta, anziché lorda). All'epoca in cui fu concluso l'Accordo il Comitato ritenne che l'efficacia giuridica della clausola di *close-out*, o compensazione *in futurum*<sup>2</sup>, non fosse ancora stata sufficientemente accertata in sede giudiziale, né considerò soddisfacenti i pareri legali a sostegno dell'opponibilità di tale forma di compensazione, ossia della sua idoneità ad impedirne un disconoscimento selettivo a discrezione dei

---

<sup>2</sup> Accordo con cui si conviene di regolare su base netta le reciproche ragioni di debito e di credito già in essere ma non ancora scadute, allorché si verifichi uno degli eventi specificati, come ad esempio la dichiarazione di fallimento di una delle controparti.

liquidatori ("*cherry-picking*"). L'Accordo limitò quindi il riconoscimento alla compensazione bilaterale per novazione<sup>3</sup>. In esso si incoraggiavano tuttavia le banche a impiegare ulteriormente contratti che avrebbero potuto proteggerle in caso di insolvenza delle controparti e si affermava che il Comitato avrebbe proseguito la sua analisi per valutare l'ammissibilità di altre forme di compensazione (si veda la Sezione II. b) più oltre).

**c) Rischi inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione**

11. Nel luglio 1989 il Comitato di Basilea trasmise alle autorità di vigilanza dei paesi esterni al Gruppo dei Dieci, affinché fosse distribuito alle banche di propria pertinenza, un documento sul rischio di errori e frodi nei processi di trattamento elettronico dei dati. Questo documento trattava essenzialmente dei rischi di interruzione nei circuiti di pagamento e regolamento, di contaminazione da virus, di violazione della riservatezza e così via, piuttosto che delle operazioni in strumenti derivati in quanto tali. Nondimeno, è chiaro come sia essenziale, per la prudente gestione dei rischi connessi a tali strumenti, che venga assicurata la costante funzionalità dei sistemi informativi. Pertanto, gran parte delle raccomandazioni contenute nel documento in parola si applicherebbero automaticamente alla gestione dell'operatività sui mercati derivati.

**d) Rischio di concentrazione**

12. Il principio della diversificazione del rischio costituisce un caposaldo della prudente conduzione dell'attività bancaria. Nel gennaio 1991 il Comitato di Basilea predispose uno studio orientativo ad uso delle autorità di vigilanza, nel quale si proponeva uno schema per la valutazione e il controllo del rischio collegato ai grandi fidi. Il documento raccomandava infatti un metodo per misurare tale rischio e suggeriva di limitare l'esposizione verso una singola controparte al 25% del patrimonio della banca prestatrice, un parametro che in effetti è stato diffusamente adottato sia all'interno che all'esterno del Gruppo dei Dieci. Una delle questioni basilari affrontate in tale occasione concerneva le modalità di definizione dell'esposizione verso un singolo affidato. I criteri guida enunciati nel documento riguardavano non soltanto le tradizionali forme di credito, bensì anche un'ampia gamma di impegni fuori-bilancio, ivi compresi gli strumenti derivati. Si affermava inoltre che, pur essendo consentito alle banche di impiegare come parametro la misura basata sull'esposizione corrente o sull'esposizione originaria, così come stabilito nell'Accordo sui coefficienti patrimoniali minimi, ciò avrebbe potuto comportare una sottovalutazione del rischio, e che pertanto le autorità di vigilanza avrebbero potuto optare per un approccio più cauto. Infatti, mentre il trattamento previsto dall'Accordo può essere idoneo a misurare il rischio di credito in un portafoglio diversificato di strumenti derivati, esso non è necessariamente appropriato nel caso dei grandi fidi, per i quali potrebbe

---

<sup>3</sup> Con la compensazione per novazione le obbligazioni reciproche fra due contraenti di consegnare una data valuta a una data scadenza sono sostituite ed estinte da un'unica obbligazione netta con scadenza alla stessa data.

essere giustificato un approccio basato su un'ipotesi di "scenario peggiore", e quindi con criteri più stringenti.

## **II. Lavori attualmente in corso riguardanti l'attività bancaria in strumenti derivati**

Il Comitato di Basilea è attualmente impegnato in molteplici lavori in cui viene considerata l'operatività delle banche in strumenti derivati.

### **a) Rischio di mercato**

1. Nell'aprile 1993 il Comitato pubblicò a fini di consultazione una serie di proposte per estendere l'applicazione dell'Accordo del 1988 sui coefficienti patrimoniali minimi al rischio di cambio per l'insieme delle posizioni in valuta e al rischio di prezzo per il portafoglio di negoziazione in strumenti di debito e di capitale. Tali proposte, attualmente in fase di riesame alla luce dei commenti formulati dagli operatori, necessariamente prestano particolare attenzione alla misurazione del rischio di prezzo per i prodotti derivati.

2. Nelle suddette proposte è infatti dato ampio spazio al trattamento degli strumenti derivati. Sono contemplati tutti i tipi di prodotti, prevedendo in molti casi una scelta alternativa fra metodologie semplici e sofisticate. Gli strumenti che più difficilmente si prestano ad essere integrati nello schema sono le opzioni e i contratti assimilabili, data la natura non lineare del connesso rischio di prezzo. In una prima fase dei lavori si ritenne che l'unico modo pratico per convertire le opzioni in un parametro che potesse essere aggregato con le posizioni in contante consistesse nel moltiplicare il valore delle opzioni per il rispettivo coefficiente di copertura ("delta"). Tuttavia, poiché il coefficiente delta non coglie il rischio nella sua interezza, affinché fosse idoneo come strumento di vigilanza prudenziale tale metodo ha dovuto essere integrato con l'applicazione di "fattori di maggiorazione". Nelle proposte del 1993 questo approccio costituiva uno dei punti su cui si sollecitava l'opinione degli operatori del mercato, assieme a un metodo alternativo molto semplificato per le banche che acquistano opzioni unicamente come mezzo di copertura, e alla possibilità di impiegare modelli matematici di valutazione.

3. Fra i numerosi commenti pervenuti sulle proposte concernenti il rischio di mercato emergono due osservazioni ricorrenti in merito al trattamento degli strumenti derivati. La prima, riferita all'approccio globale, è che i rischi di mercato cui sono esposti i maggiori operatori hanno ormai assunto una complessità tale da non consentirne la misurazione mediante un sistema che si basa su siffatti criteri presuntivi semplificati circa l'interazione fra i diversi parametri del rischio di mercato e che contempla soltanto il rischio lineare. Di conseguenza, per le banche che detengono portafogli di negoziazione ampi e diversificati, con complesse posizioni in strumenti derivati, la metodologia prevista nelle proposte fornirebbe risultati meno accurati di quelli ottenibili dai sistemi di misurazione interni delle banche, oltre a comportare rilevanti costi di computo. L'altra osservazione riguarda

specificatamente le opzioni, per le quali gli operatori condividono l'opinione che non sia prudente basarsi unicamente sul delta per misurare il rischio di prezzo. Il Comitato sta riconsiderando questi punti, unitamente a varie altre questioni, e confida di poter presentare quanto prima una serie riveduta di proposte. In particolare, esso sta esplorando la possibilità di consentire alle banche di impiegare i propri modelli interni per misurare l'esposizione al rischio, fatte salve determinate salvaguardie accuratamente definite.

4. Il Comitato di Basilea ritiene che l'introduzione di requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato sia un elemento importante nel quadro del trattamento prudenziale dell'attività in strumenti derivati. Suo obiettivo prioritario nel prossimo futuro è pertanto quello di raccogliere i commenti finali degli operatori su una proposta riveduta di schema per la misurazione del rischio di mercato e la definizione dei connessi vincoli patrimoniali.

5. Fin dalle prime fasi del lavoro del Comitato sul rischio di mercato è apparso chiaro che l'introduzione di requisiti patrimoniali a fronte del portafoglio di negoziazione in strumenti di debito e di capitale avrebbe avuto importanti implicazioni per la posizione concorrenziale delle banche nei mercati mobiliari, e che sarebbe stato quindi preferibile elaborare una strategia concertata con gli organi preposti alla regolamentazione di tali mercati. Anche se finora non è stato concordato alcun approccio congiunto, il Comitato di Basilea confida ulteriormente che le autorità di vigilanza bancaria e mobiliare possano quanto prima raggiungere un'intesa comune su uno schema per la regolamentazione del rischio di mercato applicabile tanto alle banche quanto agli operatori in titoli. A tale riguardo l'Unione Europea ha elaborato regole comuni per gli enti creditizi e le imprese di intermediazione mobiliare operanti entro l'Unione.

#### **b) Compensazione**

6. Come si è menzionato nella Sezione I., l'Accordo del 1988 sui coefficienti patrimoniali minimi consentiva alle banche di computare su base netta il rischio di credito per posizioni soggette a compensazione bilaterale per novazione, mentre non riconosceva la compensazione *in futurum*. A seguito della pubblicazione del Rapporto sugli schemi di compensazione interbancari (Rapporto Lamfalussy), nel novembre 1990, il Comitato di Basilea ha riconsiderato il trattamento della compensazione ai termini dell'Accordo ed ha deciso di riconoscere, oltre alla compensazione per novazione, altre forme di compensazione bilaterale, a condizione che esse abbiano efficacia giuridica nelle legislazioni interessate e siano conformi agli altri principi stabiliti nel Rapporto Lamfalussy. Questa decisione è stata annunciata nell'aprile 1993 contestualmente alla pubblicazione delle proposte riguardanti il rischio di mercato. La proposta di riconoscere la compensazione bilaterale è stata successivamente confermata con un emendamento ufficiale dell'Accordo nel luglio 1994.

7. Il Comitato condivide il punto di vista del Rapporto Lamfalussy secondo cui gli accordi di compensazione per gli ordini di pagamento interbancari e gli impegni contrattuali con scadenza futura, come le transazioni in cambi e gli *swaps*, sono potenzialmente idonei a migliorare sia

l'efficienza sia la stabilità dei regolamenti interbancari, riducendo non soltanto i costi operativi, ma anche i rischi di credito e di liquidità. Il testo emendato dell'Accordo sui coefficienti patrimoniali riconosce pertanto la compensazione bilaterale di obbligazioni contrattuali con scadenza futura, posto che le competenti autorità nazionali riconoscano vicendevolmente che sono soddisfatti determinati requisiti legali minimi. Le banche dovranno disporre di argomentati pareri legali scritti che attestino, ai fini della vigilanza, la validità giuridica dei contratti di compensazione. Dopo aver consultato, se necessario, gli altri organi di vigilanza competenti, l'autorità nazionale dovrà poter ritenere comprovata l'opponibilità della compensazione ai termini dell'ordinamento di ciascuna delle giurisdizioni interessate. Per le banche che impiegano il metodo dell'esposizione corrente, il rischio di credito a fronte delle transazioni a termine compensate bilateralmente sarà calcolato come somma del costo netto di sostituzione ai prezzi correnti di mercato dei contratti con valore intrinseco positivo, più una maggiorazione commisurata sostanzialmente all'ammontare nominale di capitale sottostante<sup>4</sup>. Per le banche che utilizzano attualmente il metodo dell'esposizione originaria, sarà temporaneamente permessa una riduzione dei fattori di conversione in equivalenti di credito per le transazioni compensate bilateralmente fino a quando non saranno introdotti i coefficienti patrimoniali collegati al rischio di mercato, dopodiché il metodo dell'esposizione originaria non sarà più impiegabile per le transazioni compensate (in taluni casi sarà tuttavia consentito un periodo di transizione addizionale, comunque non superiore a 12 mesi).

8. Parallelemente al più ampio riconoscimento della compensazione, il Comitato ha esaminato il problema della "eccezione d'inadempimento" (una clausola in base alla quale il contraente non inadempiente ha la facoltà di astenersi, del tutto o in parte, dall'effettuare pagamenti in favore dell'inadempiente, quand'anche questi risultasse creditore netto). Poiché tale clausola introduce un elemento di instabilità e incertezza che il Comitato giudica inappropriato nell'ambito della compensazione, è stato deciso che i contratti che prevedono siffatta eccezione non siano considerati idonei per il riconoscimento della compensazione.

9. Le proposte dell'aprile 1993 consideravano inoltre il trattamento da adottare ai fini dei requisiti patrimoniali per gli schemi di compensazione multilaterale nei quali il rischio di credito dei partecipanti viene ridotto mediante il pareggiamento delle obbligazioni con scadenza futura verso le altre controparti. Tali schemi possono richiedere agli aderenti di fornire un supporto di liquidità o di contribuire al ripianamento delle eventuali perdite conseguenti all'inadempienza di uno dei membri. È inoltre presente un rischio remoto di insolvenze a catena. Il Comitato non ha ancora deciso in quali termini esso riconoscerà la compensazione in tale contesto, ma si propone di esaminare attentamente la questione nei prossimi mesi, anche alla luce dello sviluppo, attualmente in corso, di due sistemi di compensazione per transazioni in cambi in Europa e nell'America del Nord.

---

<sup>4</sup> Nel documento del luglio 1994, in cui enunciava le condizioni per l'applicazione della compensazione, il Comitato ha proposto una formula che comporterebbe una certa riduzione dei fattori di maggiorazione per i contratti soggetti a un accordo di compensazione giuridicamente efficace. Il periodo di consultazione sulla proposta si è concluso nell'ottobre scorso; i relativi commenti sono in corso di esame.

**c) Estensione della matrice dei fattori di maggiorazione**

10. Di recente il Comitato di Basilea ha pubblicato una proposta per l'ampliamento della matrice dei fattori di maggiorazione al fine di applicare un coefficiente patrimoniale all'esposizione futura potenziale in strumenti derivati. In tale contesto sono stati affrontati due differenti problemi. In primo luogo, è stato deciso che la nuova matrice debba considerare esplicitamente e in modo più accurato i contratti su titoli azionari, metalli preziosi e altre merci, allorché quella attuale distingue soltanto fra contratti di tasso d'interesse e contratti in cambi<sup>5</sup>. In secondo luogo, il Comitato ha convenuto che la presente distinzione fra scadenza inferiore a un anno e scadenza a un anno e oltre potrebbe essere inadeguata al fine di cogliere l'esposizione per i contratti a più lungo termine. Di conseguenza, esso ha deciso di introdurre una terza fascia di scadenze - cinque e più anni - con fattori di maggiorazione più elevati. Le predette proposte di emendamento dell'Accordo sono state pubblicate nel luglio 1994, invitando gli operatori a formulare i propri commenti entro il 10 ottobre 1994.

**d) Rischio di tasso d'interesse**

11. Da molti anni il Comitato di Basilea si sta adoperando per elaborare e introdurre un metodo di misurazione del rischio di tasso d'interesse applicabile a tutte le attività e passività sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse (e non soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione, considerate per il calcolo del rischio di mercato). Nell'Accordo del 1988 sui coefficienti patrimoniali minimi si affermava che il Comitato avrebbe esaminato la possibilità di incorporare un parametro del rischio di tasso d'interesse e che, nel frattempo, alcuni membri avrebbero applicato un coefficiente patrimoniale ai titoli di Stato (che non comportano rischio di credito) quale *proxy* del rischio di tasso d'interesse.

12. La misurazione del rischio di tasso d'interesse si rivela estremamente problematica a causa della difficoltà che comporta la determinazione della scadenza di talune attività e passività. Le posizioni in strumenti derivati non pongono particolari problemi, salvo che nel caso delle opzioni, la cui data di esercizio può essere incerta. Una questione di ordine generale concernente gli strumenti derivati è come trattare le posizioni nel portafoglio di negoziazione ai fini della misurazione del rischio di tasso d'interesse a livello dell'intera banca.

13. L'insieme di proposte pubblicato nell'aprile 1993 comprendeva un documento nel quale si invitava a formulare commenti su una proposta di schema per la misurazione del rischio di tasso d'interesse, utilizzabile da parte dei membri del Comitato come base per individuare "situazioni anomale" (ossia istituzioni con un'eccessiva esposizione al rischio di tasso d'interesse rispetto alle istituzioni analoghe). In tale documento si affermava che gli attuali requisiti patrimoniali coprono già in certa misura il rischio di tasso d'interesse e che – per il momento – anche il trattamento delle "situazioni anomale" sarebbe lasciato alla valutazione discrezionale delle singole autorità nazionali.

---

<sup>5</sup> Finora, la maggior parte dei membri del Comitato ha prescritto per i contratti su azioni, metalli preziosi e altre merci gli stessi fattori di maggiorazione applicati ai contratti in cambi.

Nondimeno, il rischio di tasso d'interesse rimane un'importante fattispecie di rischio che merita attenta considerazione, e il Comitato continuerà ad analizzare le possibili opzioni che si offrono alle autorità di vigilanza.

### **III. Potenziamento dei sistemi di gestione delle banche per l'attività in strumenti derivati**

1. Come fu sottolineato dalle autorità di vigilanza già nel documento pubblicato nel 1986, cui si è fatta menzione al punto I. a), gli strumenti derivati comportano per le banche notevoli rischi operativi e di controllo, ed è quindi essenziale che esse dispongano di compiuti sistemi che consentano al consiglio di amministrazione e all'alta direzione di monitorare l'operatività della propria istituzione in questo settore di mercato. Una dichiarazione rilasciata agli inizi del 1992 dall'allora Presidente del Comitato, Mr. Corrigan, in cui si esprimeva il timore che tale messaggio non stesse ricevendo la dovuta considerazione, ebbe una notevole risonanza pubblica, com'era negli intendimenti. Le reazioni sono state positive a livello sia delle singole banche sia del settore nel suo insieme. Tuttavia, in un contesto caratterizzato da un'evoluzione estremamente rapida, è compito delle autorità di vigilanza richiamare incessantemente l'attenzione delle banche sull'esigenza di adattare e migliorare i sistemi di gestione del rischio. Nel corso del recente passato vari membri del Comitato hanno emanato criteri guida, ad uso delle istituzioni di propria pertinenza, sulla prudente gestione del rischio nelle operazioni in strumenti derivati.

2. Al fine di dare maggior forza a tale sollecitazione, nel luglio 1994 il Comitato di Basilea ha pubblicato un documento, inteso come guida orientativa per gli organi di controllo, in cui sono enunciati gli elementi essenziali di una corretta gestione del rischio. Nel definire i criteri in esso statuiti il Comitato si è ispirato, laddove opportuno, ai principi applicati nei paesi membri e alle raccomandazioni espresse dagli operatori finanziari. Le singole autorità di vigilanza potranno utilizzare tale documento come base per l'elaborazione di direttive specifiche a livello nazionale, ovvero distribuirlo alle banche nella sua forma integrale. Il documento sottolinea come gli elementi basilari per una prudente gestione del rischio nell'ambito dell'operatività bancaria tradizionale siano parimenti applicabili alle transazioni in strumenti derivati. Tali elementi sono: 1) un'appropriate sorveglianza da parte del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione; 2) un adeguato processo di gestione del rischio, che contempli la fissazione di prudenti limiti alle esposizioni, affidabili procedure di misurazione e sistemi informativi, un monitoraggio continuo dei rischi e frequenti segnalazioni alla direzione; 3) compiute procedure di controllo interno e di *auditing*.

3. Il suddetto documento è stato pubblicato contestualmente ad analoghe direttive, ad uso delle autorità di vigilanza mobiliare, rilasciate dal Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions. Sebbene i documenti differiscano nella struttura e nei particolari, i principi in essi contenuti sono simili. Un comunicato stampa congiunto ha posto in rilievo l'importanza che annettono le autorità di vigilanza di entrambi i settori ad una solida gestione interna

del rischio quale salvaguardia per una prudente conduzione dell'attività a livello delle singole istituzioni e per la stabilità dell'intero sistema finanziario.

4. Un aspetto problematico particolare inerente alle tecniche di gestione del rischio per le operazioni in strumenti derivati è il crescente impiego, da parte delle maggiori banche, di modelli statistici come principale strumento per la misurazione e il controllo delle esposizioni. Come già detto, il Comitato sta considerando la possibilità di autorizzare le banche che soddisfino certi rigorosi criteri ad utilizzare i propri modelli interni come base per la misurazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato. Sebbene sia già stato compiuto un considerevole lavoro a livello tecnico per acquisire informazioni circa le metodologie basate su modelli, il loro eventuale impiego come strumento primario di controllo prudenziale presuppone un ulteriore approfondimento di questa analisi. È sempre più importante che le autorità di vigilanza siano in grado di verificare l'affidabilità dei modelli impiegati dalle banche per misurare e controllare i propri rischi, sebbene si riconosca che ciò comporta, per le autorità medesime, notevoli problemi in termini di addestramento professionale e di risorse.

5. Un presupposto importante per l'utilizzo dei modelli interni delle banche per misurare la loro esposizione al rischio è che sia posto in essere un credibile processo di validazione. Questa si basa su due elementi: la solidità dell'approccio concettuale e il mantenimento dell'integrità del sistema. La solidità dell'approccio concettuale implica soprattutto un continuo sforzo da parte della banca stessa per accertare che il modello sia accurato, nonché aggiornato in base agli sviluppi più recenti e ai cambiamenti intervenuti nel contesto di mercato e nell'operatività della banca. I parametri di rischio devono essere comparati con i risultati di fatto, perfezionando se necessario il modello.

6. L'integrità del sistema di gestione del rischio deve essere assicurata mediante un processo continuo di verifica, nel quale gli *inputs* statistici e i calcoli effettivi sono verificati periodicamente dai revisori interni ed esterni. Le autorità di vigilanza devono poter esaminare i documenti di *auditing* e compiere verifiche autonome sulla qualità dei dati e delle procedure di trasmissione, nonché sui criteri presuntivi integrati nel sistema. È importante che i responsabili della vigilanza stabiliscano un dialogo permanente con le banche e con gli altri organi di controllo sulle questioni inerenti alla validazione.

#### **IV. Questioni riguardanti i sistemi di pagamento e regolamento**

1. Le transazioni in strumenti derivati, e le strategie ad essi associate, danno origine a notevoli collegamenti fra i mercati, in quanto esse possono avere una dimensione internazionale, comportare pagamenti di grande ammontare in diverse valute e richiedere il perfezionamento di contratti sui mercati a pronti sottostanti e su altri mercati derivati. I sistemi di pagamento, compensazione e regolamento forniscono l'infrastruttura necessaria allo svolgimento di tale attività. Essi costituiscono tuttavia anche un canale attraverso il quale possono propagarsi eventuali tensioni originatesi a livello di singolo operatore o segmento di mercato, e sono pertanto oggetto di attenta

considerazione da parte degli organi di vigilanza, sul piano sia della solvibilità delle singole istituzioni sia della stabilità del sistema finanziario.

2. Il lavoro del Comitato di Basilea ha avuto, e continuerà ad avere, notevoli implicazioni in questa area. L'emendamento dell'Accordo sui coefficienti patrimoniali, con cui viene ampliato il riconoscimento della compensazione bilaterale (si veda il punto II. b) più sopra), fornisce alle banche un incentivo addizionale a concludere accordi dotati di una solida base giuridica per ridurre il rischio di credito connesso a talune transazioni a termine, ivi comprese quelle in strumenti derivati. In difetto di una siffatta base legale aumenta la probabilità che la compensazione non si realizzi secondo i termini previsti dall'accordo, con possibili conseguenze avverse per le controparti, nonché per l'intero sistema finanziario.

3. Per quanto concerne la compensazione multilaterale, l'Accordo sui coefficienti patrimoniali riconosce già gli effetti di riduzione del rischio determinati dall'applicazione di margini cauzionali, come avviene nelle contrattazioni in *futures*, non prescrivendo alcun vincolo patrimoniale per il rischio di credito a fronte delle transazioni stipulate presso le borse valori che attuano un aggiustamento giornaliero dei margini. Nondimeno, il Comitato continua a lavorare alla messa a punto di una valida proposta per il trattamento, ai fini dei requisiti patrimoniali, degli schemi per la compensazione multilaterale di contratti negoziati fuori borsa. Se strutturati in modo appropriato, tali sistemi sono potenzialmente in grado di ridurre i rischi di credito e di liquidità connessi alla compensazione e al regolamento di contratti a termine. Una congrua regolamentazione dei requisiti patrimoniali fornirebbe agli operatori un ulteriore incentivo a far parte di accordi per la riduzione del rischio, assicurando al tempo stesso una ragionevole copertura prudenziale per le esposizioni a termine. Sebbene gli schemi di compensazione multilaterale attualmente in corso di realizzazione riguardino soltanto i contratti in cambi, i suddetti requisiti patrimoniali si applicherebbero anche ad eventuali sistemi per strumenti derivati negoziati fuori borsa, come gli *swaps*. Per poter divenire operativo ogni sistema di compensazione multilaterale dovrà preventivamente soddisfare i requisiti minimi statuiti nel Rapporto Lamfalussy; in particolare esso dovrà possedere una solida base giuridica in tutte le giurisdizioni interessate e disporre di un'adeguata liquidità che assicuri il tempestivo perfezionamento dei regolamenti giornalieri. Le banche centrali sono impegnate in un'approfondita discussione di tali questioni con i promotori dei sistemi multilaterali attualmente in fase di progetto.

## **V. Segnalazioni di vigilanza, pubblicità delle informazioni e pratiche contabili**

1. È ampiamente riconosciuto che, per quanto concerne gli strumenti derivati, le segnalazioni di vigilanza, la pubblicità delle informazioni e le pratiche contabili non hanno attualmente la dovuta completezza, coerenza e capacità informativa. Di conseguenza, risulta difficile una significativa comparazione internazionale dell'attività in strumenti derivati e della connessa esposizione al rischio a livello delle banche e delle altre istituzioni finanziarie. Le prescrizioni e le procedure non hanno saputo - e forse potuto - tenere il passo con il rapido evolversi delle tecnologie,

con l'integrazione mondiale dei mercati finanziari e con l'espansione dei contratti derivati e di altre attività di negoziazione. Questa situazione non riguarda soltanto gli strumenti derivati, ma anche altri settori dell'operatività bancaria, la cui complessità è ormai tale che le tradizionali regole di contabilità, segnalazione e pubblicità delle informazioni non sono più idonee a fornire un quadro sufficientemente accurato del profilo di rischio della banca.

2. In questo ambito l'obiettivo primario del Comitato di Basilea è di far sì che gli organi di vigilanza ricevano informazioni sufficienti a permettere loro di valutare correttamente l'attività delle banche nel settore dei derivati e la connessa esposizione al rischio. La *segnalazione* costituisce il presupposto per un costante monitoraggio della situazione finanziaria delle banche, nonché la base per analisi comparative. Si tratta sostanzialmente di dati quantitativi raccolti attraverso rilevazioni ordinarie, verifiche puntuali e/o rapporti dei revisori esterni. Tali segnalazioni devono però essere integrate da informazioni qualitative. L'azione del Comitato sarà pertanto incentrata sulla determinazione dei dati di cui le autorità di vigilanza devono disporre per poter compiere un'adeguata valutazione dell'attività delle banche sui mercati derivati e dei connessi rischi. Conscio della necessità di limitare al massimo la frequenza dei cambiamenti nel sistema di segnalazione, il Comitato si propone di elaborare, una serie di principi basilari e uno schema analitico che serva da guida per le segnalazioni di vigilanza. Nel fare ciò esso terrà in debita considerazione lo schema di rilevazione statistica globale attualmente elaborato dal Comitato permanente sull'euromercato al fine di migliorare la trasparenza del mercato e monitorare le implicazioni macroprudenziali e macroeconomiche dei mercati degli strumenti derivati (il cosiddetto Rapporto Brockmeijer).

3. Al tempo stesso, è necessario riconsiderare per quali informazioni potrebbe essere opportunamente prescritta la *pubblicità*. La pubblicità dei conti finanziari, della copertura patrimoniale, delle pratiche contabili e dei parametri qualitativi in relazione all'operatività in strumenti derivati consente alle controparti di operare decisioni basate su un migliore supporto informativo. Inoltre, essa incentiva fortemente la direzione a concentrare l'attenzione sul processo di gestione del rischio. Un'insufficiente pubblicità riduce la trasparenza non soltanto delle esposizioni e delle fonti di reddito delle singole imprese, bensì anche dell'intero sistema finanziario. Ciò a sua volta priva gli operatori del mercato di informazioni essenziali per le proprie scelte di portafoglio e può pregiudicare la capacità delle autorità di individuare e fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni di difficoltà a livello di istituzione o di mercato.

4. Al fine di promuovere una migliore pubblicità delle informazioni da parte degli intermediari finanziari, nel settembre di quest'anno la Banca dei Regolamenti Internazionali ha pubblicato un documento propositivo redatto da un gruppo *ad hoc* del Comitato permanente sull'euromercato (il cosiddetto Rapporto Fisher), che raccomanda uno schema per la segnalazione dei rischi di mercato e di credito, basato sui sistemi interni delle istituzioni per la gestione dei rischi e la valutazione della performance. Il Comitato di Basilea ritiene che le raccomandazioni del Rapporto Fisher meritino attenta considerazione da parte della comunità finanziaria. Gli operatori chiaramente riconoscono la necessità di una maggiore trasparenza allo scopo di consentire decisioni di mercato più

documentate. Sebbene in alcuni paesi la pubblicità dell'informazione esuli dall'ambito di competenza delle autorità di vigilanza bancaria, il Comitato di Basilea incoraggia gli operatori finanziari a fare riferimento alle iniziative annunciate, ad esempio, dal Gruppo dei Trenta e dall'Institute of International Finance e giudica altresì con favore le iniziative degli enti nazionali di regolamentazione contabile intese a migliorare la trasparenza delle operazioni in strumenti derivati, come la norma FASB N. 119.

5. In un contesto così complesso e mutevole, la ponderata definizione di tecniche di misurazione costituisce un importante presupposto per migliorare la pubblicità delle informazioni. Il passato lavoro del Comitato di Basilea nel campo del rischio di credito, segnatamente per quanto concerne l'elaborazione del concetto di costo di sostituzione, ha fornito uno schema su cui è in molti casi basata la pubblicità delle esposizioni creditorie delle banche in strumenti derivati. Il Comitato si augura che il proprio studio sul rischio di mercato, di cui al punto II. a) possa costituire un importante contributo nel quadro del processo di definizione di misure del rischio di mercato concordemente accettate.

6. Le *regole contabili* sono un elemento essenziale per la vigilanza, la pubblicità delle informazioni e la disciplina di mercato. Su di esse si fonda la credibilità e la comparabilità dei bilanci pubblicati e delle segnalazioni prudenziali. Un flusso di informazioni accurate e tempestive costituisce la base per le decisioni della direzione, delle controparti, degli analisti, degli investitori e delle autorità di vigilanza. Sebbene queste ultime non abbiano generalmente una competenza diretta in materia contabile, il Comitato ritiene che i singoli membri possano in molti casi contribuire alla definizione di regole e procedure contabili appropriate e coerenti.

Dicembre 1994